



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 6 DEL 14/01/2020

**RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI
PERMESSO DI COSTRUIRE
E IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico prot. n. 14035 del 18.12.2019, dal quale risulta che presso l'area privata in Susa, Regione Castelpietra n. 6, identificata al catasto al foglio 12 mappale 425, è stata rilevata la presenza di una tettoia, posta nel lato Nord-Est del cortile comune, realizzata con struttura portante in putrelle in ferro e copertura in lamiera grecata, posata su basamento in battuto di cemento. Il fabbricato ha dimensioni di circa mt 5,60 x 11,00 e altezza massima mt 3,00 (parte Sud) e altezza minima mt 2,40 (lato Nord).

Accertato che la tettoia e l'area di sedime risulta di proprietà comune al fabbricato plurifamiliare di Regione Castelpietra n. 6 e pertanto in capo a:

- *omissis*

Accertato che l'opera contestata risulta essere stata eseguita in assenza di Permesso di Costruire (art. 10, primo comma, lettera a) D.P.R. 380/01) e pertanto riconducibili all'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i., e in assenza di Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004) e pertanto riconducibili all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e non sono sanabili in quanto:

- Non rispettano l'art. 16, ventunesimo paragrafo, (Ap aree agricole – fabbricati extragricoli) delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., intervento di categoria III, adeguamento igienico-sanitario-funzionale in quanto:
 - o L'edificio non è mono o bifamiliare in quanto presenta n. 5 unità immobiliari di civile abitazione indipendenti;
 - o Ai sensi dell'art. 19.3.1 della Relazione Geologica non è ammissibile in area con classe di pericolosità geomorfologica IIIb4;

- Non rispetta la distanza minima dal confine Est con altra proprietà e/o non vi è il consenso della limitrofa proprietà per opere eseguite a confine;
- la tettoia ha altezza massima superiore a mt 2,50 (nota 5);

Richiamate le comunicazioni di avvio procedimento prot. 11694 del 18.10.2019; prot. n. 11695 del 18.10.2019; prot. n. 14059 – 14060 – 14061 – 14062 – 14063 – 14066 del 19.12.2019, redatte ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e indirizzate ai proprietari del lotto, senza che siano state presentate osservazioni alcune;

Visto il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto di dover applicare i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i. e dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;

INGIUNGE

- Alla sig.ra *omissis*

la demolizione e rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, **delle opere eseguite in assenza di Permesso di Costruire e in assenza di Autorizzazione Paesaggistica** presso l'area comune privata in Susa, Regione Castelpietra n. 6, identificata al catasto al foglio 12 mappale 425, e più precisamente tettoia di circa mq 62 posta nel lato Nord-Est del cortile comune.

Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i., "*se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime [...] sono acquisiti di diritto al patrimonio del comune [...]*".

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990 n. 241 l'interessato può presentare ricorso al T.A.R. avverso il presente provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso.

Si demanda al Comando Polizia Locale la vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
DE MICHELE MARIA GRAZIA